



**NUOVA DIREZIONE DIDATTICA VASTO**  
Via Stirling n. 1 - 66054 VASTO (CH) - C.M. CHEE07200Q  
Tel. 0873.367270 - Fax 0873.361213 - CF 83001630694  
chee07200q@istruzione.it - P.E.C. chee07200q@pec.istruzione.it  
[www.nuovadirezionedidatticavasto.edu.it](http://www.nuovadirezionedidatticavasto.edu.it)



## REGOLAMENTO ISTRUZIONE PARENTALE

*Nel presente regolamento si utilizza l'espressione "istruzione parentale" per indicare la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli.*

*Istruire i propri figli è un dovere dei genitori. I genitori possono scegliere di occuparsi direttamente e personalmente della loro formazione, qualora le capacità tecniche o economiche lo permettano.*

### Che cos'è

L'istruzione parentale o familiare si riferisce all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione al di fuori del sistema educativo delle scuole provinciali e paritarie. A tal fine i genitori, o chi ne fa le veci, provvedono privatamente o direttamente all'istruzione dei minori soggetti all'obbligo di istruzione, **dimostrando di averne la capacità tecnica o economica**. Il **Dirigente scolastico competente per territorio attiva le necessarie forme di controllo** per verificarne le condizioni di praticabilità, come pure per accertare l'apprendimento al termine di ogni anno scolastico.

### Norme di riferimento

Costituzione Italiana artt. 30-33-34

- D.lgs artt. 111 e seguenti
- D.lgs 59/2004 artt. 8 comma 4 e 11 commi 5 e 6
- D.lgs 76/2005 artt. 1 commi 4 e 5 ♣ C.M. 93 prot.2471/Dip./segr.del 23/12/2005
- C.M. 35 del 26/03/2010
- C.M. 110 del 29/12/2011
- C.M. N. 27 del 05/04/2011
- CC.MM. annuali sulle Iscrizioni (C.M. 48/2012 – C.M. 51/2014)

### Obbligo d'istruzione

L'obbligo d'istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto dovere all'istruzione ed alla formazione che, come è noto dall'ex art. 1 comma 622 L. n.296/2006 –

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), prevede che: "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età". ...omissis...L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni....omissis... L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008." L'obbligo d'istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli d'apprendimento e di formazione.

Comunque è il caso di precisare che nell'ordinamento scolastico italiano è obbligatoria l'istruzione primaria, ma non la frequentazione di una scuola pubblica o privata.

**L'art. 1 comma 4 del D.lgs. 76/2005**, "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'art. 2 comma 1 lettera c) della l. 53/2003", prevede che: *"I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli"*.

Secondo l'art. 5 del D. lgs 76/2005: "Responsabili dell'adempimento del dovere d'istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche e formative. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere d'istruzione e formazione provvedono:

- il Comune ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere
- il Dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta d'iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere.

### Modalità di assolvimento e deroghe

Il momento dell'iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica. L'obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso "l'istruzione familiare". In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, **il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame d'idoneità per l'ammissione all'anno successivo**. Coloro che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – **da rinnovare anno per anno** – di possedere **"la capacità tecnica ed economica"** per provvedervi. Il Dirigente medesimo ha l'onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.

Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame d'idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre, tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l'esame di Stato a conclusione del primo ciclo d'istruzione. In particolare, per quanto attiene alle scuole d'istruzione secondaria di secondo grado, ad integrazione della C.M. n.101 del 30 dicembre 2010, la nota MIURAOODGOS prot. n. 781/R.U.U. del 04.02.2011 ed un recente parere espresso dal Consiglio di Stato in data 19.1.2011 n.579 su un ricorso straordinario al Capo dello Stato, portano a ritenere che l'istruzione parentale costituisca modalità di assolvimento dell'obbligo d'istruzione alternativa alla frequenza dei primi due anni degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado o alla frequenza dei percorsi d'istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di una qualifica. Pertanto, da un'interpretazione logico-sistematica della normativa deriva che "l'educazione parentale" può riguardare l'intera fascia dell'obbligo d'istruzione e deve tendere, come le altre modalità di adempimento, al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo e all'acquisizione dei saperi e delle competenze relativi ai primi due anni d'istruzione secondaria superiore. Alla luce di tali norme, di rango primario, pare agevole precisare:

- La responsabilità dell'adempimento dell'obbligo scolastico è dei genitori dei minori (o di chi ne fa le veci).
- La scelta dell'istruzione parentale va fatta annualmente e comunicata all'autorità competente da parte di entrambi i genitori dei minori.
- Come previsto dall'art. 1 comma 4 D.lgs 76/2005, i genitori che esercitano tale diritto sono tenuti darne comunicazione all'Autorità.
- La comunicazione va indirizzata al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo (art 5 d. lgs. 76/2005).
- Il Dirigente scolastico è coinvolto nella vigilanza sull'obbligo quando il minore è stato iscritto, o per lui è stata richiesta l'iscrizione, presso un'istituzione scolastica (art. 5 comma 2 lettera b d.lgs. 76/2005). Risulta comunque opportuno inviare la comunicazione tanto al Sindaco quando al Dirigente scolastico della scuola che sarebbe territorialmente competente per la iscrizione.
- Dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull'adempimento dell'obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune.
- La comunicazione va effettuata annualmente.
- In ogni momento dell'anno i genitori possono scegliere l'istruzione paterna per i propri figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria. E' in ogni caso consigliabile effettuare tale comunicazione, per il successivo anno scolastico, entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni scolastiche.
- I genitori che scelgono l'istruzione paterna sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica economica, per provvedere direttamente o privatamente all'istruzione dei figli.
- La capacità tecnica è necessaria per provvedere "direttamente" all'istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere "privatamente" all'istruzione dei figli. Per capacità tecnica si può ragionevolmente intendere un grado d'istruzione, posseduto da almeno uno dei genitori, sufficiente per poter insegnare direttamente al figlio (vi è quindi un rapporto tra età del minore, grado scolastico di riferimento e titolo di studio del genitore). Il genitore è tenuto a fornire i documenti base comprovanti la capacità tecnica (ad es. autodichiarazione sul titolo di studio posseduto). Se ci si avvale di uno o più professionisti è possibile fornire anche i nomi e i titoli di tali persone.

- Per capacità economica si può intendere un livello di reddito, anche minimo purché presente, che possa permettere ai genitori di usufruire di prestazioni professionali onerose per l'istruzione del figlio.

### A chi si rivolge

Destinatari del servizio sono tutti gli studenti compresi nella fascia anagrafica relativa al primo e secondo ciclo di istruzione.

### Come accedere all'istruzione parentale

I genitori, o chi ne fa le veci, che intendono avvalersi dell'istruzione parentale devono compilare il modulo allegato di richiesta e rilasciare al dirigente scolastico competente per territorio un'apposita **dichiarazione**, da rinnovare di anno in anno, che attesti il **possesso della "capacità tecnica o economica"** per provvedere personalmente all'istruzione del proprio figlio. Modulo e dichiarazione vanno consegnata all'indirizzo mail [chee07200q@istruzione.it](mailto:chee07200q@istruzione.it).

### Come viene valutato lo studente

La valutazione dello studente che assolve l'obbligo di istruzione attraverso l'istruzione parentale avviene al termine di ogni anno scolastico con il sostenimento dell'esame annuale di idoneità. L'esame di idoneità consente anche il rientro degli studenti nel sistema educativo statale.

**La commissione per l'esame di idoneità a classi della scuola primaria è composta da due docenti designati dal Dirigente scolastico.**

Il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno.

**L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria:**

- *N. 2 prove scritte, riguardanti, rispettivamente l'area linguistica e l'area matematica*
- *Un colloquio inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.*

La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l'attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi.

L'esame è superato se il candidato ottiene almeno sei/decimi in ogni prova d'esame.

I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

L'esito degli esami di idoneità è pubblicato all'albo della scuola con al sola indicazione: ammesso/non ammesso alla classe.

Occorre precisare, inoltre, che l'unico modo per accertare, da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l'insegnamento-apprendimento, come si evince dalla nota prot. 5693 del 20 giugno 2005, è quello di verificare annualmente che i *"bambini ed i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento, "soltanto attraverso esami d'idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale d'istruzione"*. Tale linea realizza anche ... la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo". Pertanto, la necessità della verifica annuale tramite esami d'idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l'obbligo d'istruzione ed il correlato dovere di vigilanza.

**Aspetti operativi e modulistica**

A livello pratico si pensa sia utile un quadro di riferimento per quanto riguarda le procedure da attivare.

TEMPI	AZIONE	MODULISTICA
Preferibilmente <b>nel periodo delle iscrizioni</b> (gennaio) per l'anno scolastico successivo. Quando si realizza la prima volta l'idea e comunque non oltre il 15 marzo e in seguito annualmente nel periodo delle iscrizioni	Avvio della procedura e conferma annuale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DOMANDA D'ISTRUZIONE PARENTALE</li> <li>• RICHIESTA ISTRUZIONE PARENTALE</li> <li>• RITIRO ALUNNO DALLA FREQUENZA SCOLASTICA</li> </ul>
In tempi iniziali	Presentazione del preventivo di programma che anticipa il lavoro del bambino e deve tener conto delle Indicazioni Nazionali	
Entro il 30 aprile di ogni anno	Richiesta esame d'idoneità candidato esterno	Domanda d'esame idoneità/licenza fine ciclo allegato A

**Ulteriori informazioni**

La Nuova Direzione Didattica Vasto nelle rappresentanze di Dirigente e Personale Docente è a disposizione delle famiglie in un'ottica di dialogo per tutti i momenti di possibile collaborazione che potranno verificarsi.

In particolare per quanto concerne aspetti sia didattici specifici che di natura professionale, così pure il contributo per quanto riguarda le competenze, i metodi e le modalità di natura psicopedagogica.

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Concetta Delle Donne



**NUOVA DIREZIONE DIDATTICA VASTO**

Via Stirling n. 1 - 66054 VASTO (CH) - C.M. CHEE07200Q

Tel. 0873.367270 - Fax 0873.361213 - CF 83001630694

chee07200q@istruzione.it - P.E.C. chee07200q@pec.istruzione.it

[www.nuovadirezionedidatticavasto.edu.it](http://www.nuovadirezionedidatticavasto.edu.it)



Al Dirigente Scolastico  
della Nuova Direzione Didattica Vasto  
66054 Vasto (Ch)

**Il sottoscritto** \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

in possesso del seguente titolo di studio \_\_\_\_\_

**e la sottoscritta** \_\_\_\_\_

nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

in possesso del seguente titolo di studio \_\_\_\_\_

ambedue residenti a \_\_\_\_\_ in via/piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

genitori di \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**DICHIARANO**

(indicare con una x la voce che interessa)

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 sotto la propria personale responsabilità,  
consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci:

- che intendono provvedere direttamente all'istruzione del proprio figlio nel grado corrispondente alla classe \_\_\_\_\_ di scuola primaria \_\_\_\_\_ avvalendosi dell'art. 30 della Costituzione e norme derivate.
- Di avere le capacità e le possibilità tecniche ed economiche.
- Che l'istruzione parentale sarà svolta presso \_\_\_\_\_
- Che riconoscono all'Amministrazione Scolastica il diritto – dovere, derivante dal D.Lgs 76/2005 e dal TU 297/1994 art. 109 e seguenti, di accertare l'assolvimento del diritto dovere dell'istruzione. Pertanto si impegnano, ai sensi della vigente normativa, a far sostenere al proprio figlio l'esame annuale di idoneità alla classe successiva presso la scuola statale di competenza o paritaria autorizzata, vicinore la residenza, a norma della CM n. 28 del 10 gennaio 2014, lettera d.

- Che si impegnano a presentare comunicazione scritta se gli esami vengono sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, e a comunicare esiti a quest'ultima;
- che si impegnano a produrre domanda di esame di idoneità entro il 30 aprile;
- che si impegnano a comunicare (in tempi utili) alla scuola i programmi svolti per poter articolare adeguatamente l'esame di idoneità;
- che si ritengono personalmente responsabili dell'assolvimento dell'obbligo scolastico del loro figlio per l'anno scolastico \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.
- di aver ricevuto dalla scuola allegato normativo relativo all'istruzione parentale e agli esami di idoneità.
- Che sono/ non sono in possesso dei requisiti e dei mezzi idonei per impartire tale istruzione al proprio figlio. Nel caso del non possesso dei requisiti e mezzi idonei allo svolgimento dell'istruzione parentale si avvalgono della collaborazione di professionisti competenti sul piano culturale e didattico messi a disposizione dell'Ente gestore (Cooperativa Sociale)  
“.....”

Via ..... città ..... prov.....

CF/PI n. ....

Luogo e data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

**Firme di autocertificazione**

Firma del padre \_\_\_\_\_

Firma della madre \_\_\_\_\_

*(Leggi 15/1998, 12719/97, 13/1998; DPR 445/2000)*

***Si allega fotocopia della carta d'identità di padre e madre/legali rappresentanti dell'alunno.***



**NUOVA DIREZIONE DIDATTICA VASTO**

Via Stirling n. 1 - 66054 VASTO (CH) - C.M. CHEE07200Q

Tel. 0873.367270 - Fax 0873.361213 - CF 83001630694  
chee07200q@istruzione.it - P.E.C. chee07200q@pec.istruzione.it  
[www.nuovadirezionedidatticavasto.edu.it](http://www.nuovadirezionedidatticavasto.edu.it)



Al Dirigente Scolastico  
della Nuova Direzione Didattica Vasto  
66054 Vasto (Ch)

**OGGETTO: Ritiro dalla frequenza scolastica**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, e  
la sottoscritta \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in  
qualità di genitori/tutori dell'alunno \_\_\_\_\_ iscritto per l'a.s. \_\_\_\_\_ alla  
classe \_\_\_\_\_ plesso \_\_\_\_\_

**COMUNICANO**

di ritirare il/la proprio/a figlio/a dalla frequenza di questa scuola in data odierna perché intendono assolvere all'obbligo di istruzione provvedendo direttamente all'istruzione del minore.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma del padre \_\_\_\_\_

Firma della madre \_\_\_\_\_

**ALLEGATO A**  
**DOMANDA AMMISSIONE AGLI ESAMI DI IDONEITÀ**  
*Scadenza termine di presentazione della comunicazione di ritiro: 30 aprile di ciascun anno*

Al Dirigente Scolastico Nuova Direzione Didattica Vasto

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_,  
 residente a \_\_\_\_\_ in via/piazza \_\_\_\_\_ n \_\_, Tel \_\_\_\_\_ Cellulare\_  
 \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

e

la sottoscritta \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_,  
 residente a \_\_\_\_\_ in via/piazza \_\_\_\_\_ n \_\_, Tel \_\_\_\_\_ Cellulare\_  
 \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

**GENITORI/TUTORI**

dell'alunno/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**CHIEDONO**

che il/la proprio/a figlio/a possa sostenere, in qualità di candidato esterno:

[ ] gli esami di idoneità per la classe \_\_\_\_\_ della Scuola Primaria [ ] a.s. / \_\_\_\_\_

A tal fine

**DICHIARANO**

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci:

- che il/la proprio/a figlio/a e in possesso dell'attestato di ammissione alla classe , conseguito il \_\_\_\_\_, presso la Scuola \_\_\_\_\_

di \_\_\_\_\_

- che il/la proprio/a figlio/a e in possesso di idoneità alla classe\_\_ , acquisita tramite esame al termine del \_\_\_\_\_ precedente anno di scuola parentale sostenuto presso la Scuola \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_
- che il/la proprio/a figlio/a ha studiato le seguenti lingue straniere: \_\_\_\_\_;
- di aver provveduto personalmente alla preparazione dell'alunno/a *ovvero* che l'alunno/a e stato preparato/a dai seguenti docenti \_\_\_\_\_ (cancellare la voce che **non** interessa)
- di non aver presentato e di non presentare domanda analoga presso altri Istituti;
- di aver presentato formale istanza di ritiro entro il 15 marzo al Dirigente Scolastico della scuola \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

di aver letto il regolamento **RIFERIMENTI NORMATIVI C.M.27/11** - allegato A al presente modulo

**Allegano:**

- fotocopie dei documenti di identità dei genitori/tutori e dell'alunno/a
- programmi d'esame controfirmati dai genitori e dai docenti che lo hanno preparato

\_\_\_\_\_, Firma del padre <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_ Firma della madre <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

**Dichiarazione di avvenuta informazione relativa al trattamento dati personali**

(ex art.13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

I sottoscritti dichiarano di aver letto l' "Informativa sul trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie" pubblicata all'Albo on line. Dichiarano, altresì, di essere consapevoli che la scuola puo utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)

Luogo, \_\_\_\_\_ Firma del padre <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_ Firma della madre <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> nel caso in cui firmi un solo genitore, lo stesso dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell'altro genitore che esercita la patria potestà.

**ALLEGATO A**  
**“DOMANDA AMMISSIONE AGLI ESAMI DI IDONEITÀ”**

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

**C.M.27/11 - Candidati esterni agli esami di idoneità e di licenza nel primo ciclo di istruzione (Estratto)**

*Norme di riferimento*

Costituiscono norme essenziali di riferimento in materia le disposizioni contenute negli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e successive modificazioni, nell'articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modificazioni, nel comma 622, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e negli articoli 4, 6 e 8 dell'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90.

*Candidati*

Gli alunni che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, frequentano scuole non statali non paritarie oppure si avvalgono di istruzione parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, ai fini dell'ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione, di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o paritaria nei termini sotto indicati. Per i candidati esterni provenienti da istruzione parentale l'esame di idoneità, ai fini dell'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, è dovuto annualmente, mentre per quelli provenienti da scuola non statale non paritaria l'esame di idoneità è previsto soltanto al termine della scuola primaria o in caso di passaggio a scuole statali o paritarie. Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell'anno scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni una classe di scuola statale o paritaria indipendentemente dal fatto che:

- siano o meno stati scrutinati per l'ammissione alla classe successiva ed all'esame di Stato;
- siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all'esame;
- siano in possesso del requisito dell'età per l'accesso all'esame di Stato ovvero ad una qualunque classe superiore a quella frequentata.

*Requisiti di ammissione*

L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

L'accesso agli esami di idoneità per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 30 aprile dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestazione di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado.

L'accesso all'esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati esterni che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico in cui si svolge l'esame, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito la predetta ammissione da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitré anni di età.

*Domande di iscrizione e termini previsti*

I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l'iscrizione ad esame di idoneità o all'esame di Stato, presentano domanda in carta semplice al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati anagrafici dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

Per accedere all'esame di idoneità o di Stato i candidati esterni devono presentare domanda di iscrizione ad una scuola statale o paritaria entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

*Calendario d'esame e prove d'esame*

Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno.

Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità.

L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di I grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente l'area linguistica e l'area matematica ed in un colloquio inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.

L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado consiste nelle prove scritte di italiano, di matematica e della prima lingua comunitaria adottata dalla scuola sede di esame, nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio.

La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l'attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi. L'esame è superato se il candidato ottiene almeno sei/decimi in ogni prova d'esame.

I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

L'esito degli esami di idoneità è pubblicato all'albo della scuola con la sola indicazione: idoneo/non idoneo alla classe. Al candidato che supera l'esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell'esito dell'esame sostenuto e dei voti attribuiti alle singole prove.